



ACCORDO DI RECIPROCIITÀ

tra

la **Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard** con sede in Via G. B. Piranesi, 46 a Milano (MI) CAP 20147, in persona del suo Presidente e legale Rappresentante pro tempore, dott. Claudio Ponzani, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio Federale n. 135-11-25.28 del 23 ottobre 2025, di seguito anche F.I.S.S.W., da una parte,

e

la **Federazione Sammarinese Attività Subacquee** con sede a Serravalle (Repubblica di San Marino) in Via Rancaglia n. 30, in persona del suo Presidente e legale Rappresentante pro tempore, Sig. Leonardo Sansovini, di seguito anche F.S.A.S., dall'altra;

PREMESSO

- a) che esiste un protocollo di intesa sottoscritto in data 16 dicembre 1989 dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, brevemente C.O.N.I., e dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, brevemente C.O.N.S., volto allo sviluppo e all'accrescimento delle Federazioni Sportive riconosciute dai due Comitati Olimpici indicati;
- b) che tale protocollo di intesa è stato aggiornato in data 07 marzo 2009;
- c) che la Federazione Sammarinese Attività Subacquee opera sin dal 1985 ed è affiliata al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese nonché alla Confederazione Mondiale Attività Subacquee (C.M.A.S.) ed è la massima autorità nel territorio sammarinese che dirige gli sport delle attività subacquee e del nuoto pinnato;
- d) che, a propria volta, la F.I.S.S.W. è riconosciuta da lungo tempo dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano nonché dalla International Surfing Association (I.S.A.) ed è la massima autorità nel territorio italiano che dirige gli sport del surf e del SUP, nonché dello sci nautico e del wakeboard, e delle relative discipline paralimpiche;
- e) che la Federazione Sammarinese Attività Subacquee ha lo scopo, tra l'altro, di promuovere, propagandare, sviluppare e regolamentare gli sport del surfing, sci nautico e wakeboard e relative discipline paralimpiche, nonché di predisporre i mezzi necessari a consentire ai propri atleti la partecipazione ad attività sportive nazionali ed internazionali;
- f) che le due Federazioni operano nei rispettivi ambiti territoriali nel rispetto dei rapporti di amicizia e cooperazione tecnico-sportiva tra loro intercorrenti, così come meglio indicato nel sopraccitato protocollo di intesa tra Comitati Olimpici del 16 dicembre 1989, aggiornato e modificato;

- g) che, in considerazione dell'ubicazione e della situazione geografica della Repubblica di San Marino, si rende necessario per la F.S.A.S. sottoscrivere il presente accordo al fine di permettere agli atleti e tecnici sammarinesi di partecipare alle competizioni ed eventi sportivi che si tengono in territorio italiano;

CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2) La F.I.S.S.W. e la F.S.A.S. si impegnano e si obbligano, nell'ambito del presente rapporto di collaborazione e reciprocità, a scambiarsi informazioni sulle reciproche attività sportive, nonché sulle rispettive iniziative volte a sviluppare ed incrementare le attività sportive di loro competenza. In particolar modo la F.I.S.S.W. e la F.S.A.S. si impegnano a realizzare la reciproca collaborazione attraverso le seguenti attività da considerarsi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- a) l'organizzazione di allenamenti in comune, lo scambio di atleti, squadre, allenatori, tecnici, giudici, dirigenti, medici ricercatori ed esperti e la loro partecipazione a collegiali, seminari e conferenze;
- b) la partecipazione di atleti e tecnici a competizioni bilaterali ed internazionali;
- c) gli scambi sulla formazione dei quadri dirigenti, tecnici ed organizzativi;
- d) lo scambio di informazioni ed esperienze nel campo della medicina sportiva;
- e) l'organizzazione di stage per la preparazione atletica in comune;
- f) lo scambio di informazioni ed esperienze nel campo dell'organizzazione logistica di grandi eventi sportivi di alto livello;
- g) lo scambio di informazioni nei vari settori della ricerca tramite pubblicazioni, filmati ed altri materiali forniti da Istituti di Ricerca, Centri di Documentazione e Istituzioni di carattere sportivo;
- h) qualunque altra attività che verrà di concerto decisa dai rispettivi Organi Federali.

Le Federazioni si impegnano, altresì, a consultarsi in occasione delle riunioni degli Organismi Internazionali, allo scopo di sostenere iniziative di interesse comune.

Art. 3) Al fine di contribuire allo sviluppo e al consolidamento delle attività sportive del surfing, dello sci nautico e del wakeboard, la F.I.S.S.W. e la F.S.A.S. riconoscono e consentono che tesserati, tecnici sportivi, giudici/arbitri e dirigenti appartenenti e regolarmente tesserati alle relative Federazioni possono partecipare a manifestazioni organizzate dall'altra Federazione nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi Regolamenti e delle norme delle competenti Federazioni Internazionali, ove applicabili, nonché frequentare seminari, corsi e conferenze organizzati da ciascuna Federazione secondo le modalità da convenirsi di volta in volta.

Art. 4) La F.I.S.S.W. e la Federazione Sammarinese Attività Subacquee consentono e ammettono che gli atleti tesserati a Società sportive alle stesse affiliate possano partecipare alle competizioni e manifestazioni organizzate dalle stesse Federazioni, nel rispetto delle norme e dei regolamenti di volta in volta approvati dalla Federazione organizzatrice. Resta inteso che gli atleti dovranno essere in regola con il tesseramento alla propria Federazione Nazionale, essere coperti da idonea polizza assicurativa per gli incidenti che possono occorrere in relazione allo svolgimento delle attività sportive nonché essere in regola con la certificazione medica richiesta dalla competizione cui intendono partecipare, nonché con tutta la documentazione richiesta per partecipare alla competizione.

Gli atleti regolarmente tesserati presso la rispettiva Federazione Nazionale sono ammessi a partecipare alle competizioni e manifestazioni sportive organizzate sotto l'egida dell'altra Federazione, con attribuzione della posizione effettivamente conseguita in classifica, ad eccezione delle competizioni e manifestazioni che prevedono l'assegnazione di titoli regionali e/o nazionali nella categoria di appartenenza, nelle quali la partecipazione può essere consentita dai rispettivi bandi unicamente senza assegnazione di risultato né di punteggio (c.d. "fuori classifica"), purché tale partecipazione non alteri in alcun modo la regolarità della competizione né incida sul risultato degli atleti "in classifica".

I risultati conseguiti dai tesserati presso la Federazione Sammarinese Attività Subacquee non producono effetti ai fini dell'attribuzione di punteggi nelle graduatorie e/o classifiche societarie né del riconoscimento del diritto di voto nell'ambito della F.I.S.S.W., e reciprocamente i risultati conseguiti dagli atleti tesserati presso la F.I.S.S.W. non producono effetti ai medesimi fini nell'ambito della Federazione Sammarinese Attività Subacquee. Fermo quanto sopra, gli atleti eventualmente classificatisi in posizione utile per essere premiati al termine della gara riceveranno comunque un formale riconoscimento da parte dell'organizzazione.

Ciascuna Parte manleva l'altra in caso di evento lesivo che possa occorrere a tesserato partecipante ad attività, eventi o manifestazioni organizzati dall'altra Federazione e si impegna al rispetto di quanto previsto dalla Convenzione tra l'Italia e la Repubblica di San Marino in materia di Sicurezza Sociale. La F.S.A.S., in particolare, si impegna affinché tutti i tesserati che parteciperanno ad attività, eventi o manifestazioni organizzate dalla F.I.S.S.W. siano in possesso dell'attestato riguardante il diritto alle prestazioni in natura durante un temporaneo soggiorno dell'altro Stato (certificato ISMAR) ove lo stesso fosse superiore ad un solo giorno.

Art. 5) Gli atleti di cittadinanza non sammarinese residenti nella Repubblica di San Marino o in un raggio di 20 km dal confine sammarinese, regolarmente tesserati alle società affiliate alla F.S.A.S. e aventi i requisiti necessari, potranno partecipare in sede regionale o nazionale alle manifestazioni sportive organizzate sotto l'egida della F.I.S.S.W. nel rispetto di quanto sopra previsto.

Art. 6) La Federazione Sammarinese Attività Subacquee potrà inviare i propri tesserati ai corsi annualmente organizzati dalla F.I.S.S.W.

I Tesserati sammarinesi, in regola con le normative I.S.A., possono conseguire le qualifiche di Giudice e Istruttore, di ogni livello, partecipando ai corsi e sostenendo gli esami organizzati dalla F.I.S.S.W. Tali qualifiche, rilasciate dalla Segreteria Generale F.I.S.S.W., avranno validità per entrambe le Federazioni.

Art. 7) I soggetti di cui al precedente art. 3, con la partecipazione all'attività organizzata nell'ambito del presente accordo, riconoscono e accettano la giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva e Federale competenti di ciascuna Federazione. L'eventuale rifiuto a sottoporsi a giudizio dei competenti organi disciplinari comporta l'impossibilità di prendere parte a manifestazioni ed attività della rispettiva Federazione.

Art. 8) Entrambe le Federazioni si impegnano a dare notizia alle Società sportive loro affiliate del presente accordo, vigilando perché venga rispettato.

Art. 9) Ogni modifica potrà avvenire solo per iscritto.

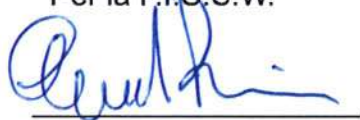
Art. 10) La presente convenzione è valida sino al 31/12/2028, salvo disdetta comunicata almeno sei mesi prima della scadenza. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro tre mesi

dalla scadenza per valutare eventuali rinnovi del presente accordo.

Letto, firmato e sottoscritto

San Marino, lì 20 maggio 2026

Per la F.I.S.S.W.



Per la F.S.A.S.

